



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Torino, 25 marzo 2024.

Ill.mo Sig.
Sindaco del Comune di Torino
Dott. Stefano Lo Russo

Via pec a:
sindaco@cert.comune.torino.it

Ill.ma Sig.ra
Assessora Bilancio, Controllo di Gestione,
Tributi e Società partecipate
Dr.ssa Gabriella Nardelli

Via mail a:
assessora.nardelli@comune.torino.it

Spett.le
Ufficio Tributi
Comune di Torino

Via pec a:
tributi@cert.comune.torino.it
tassarifiuti@comune.torino.it
urp@comune.torino.it

Spett.le
Soris s.p.a.

Via pec a:
postacertificata@pec.soris.torino.it

Stimate Autorità,

alcuni Colleghi Avvocati si sono rivolti all'attenzione del Consiglio lamentando il mancato recepimento, da parte della Città di Torino, dell'[art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 2019](#)



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e che ha modificato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

E' stato rappresentato, con precisione, quanto segue.

In particolare il [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#), così modificato con il D.L. 124/2019 (segnatamente allegato n. 1 Tabella 3°, coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche), **ha scorporato la categoria degli studi professionali da quelli di uffici in genere ma tale modifica non è stata mai recepita, per la parte fissa, dalla amministrazione comunale della Città di Torino.**

Emblematico e risolutivo sul punto appare il testo del modificativo [art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 2019](#):

Art. 58-quinquies

Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

1. All' allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";

b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali".

Qualora tale modifica, peraltro normativamente imposta, fosse applicata, si assisterebbe ad una riduzione dei coefficienti applicabili a tutti gli studi professionali.

Dall'analisi della tariffa applicata dalla Città di Torino (allegata alla richiesta pagamento TARI acconto 2024) gli studi professionali continuano a non essere scorporati dalla categoria degli uffici in genere, come risulta evidente dalla cat. Tari n. 21 Città di Torino (attualmente applicata) che si riporta *infra*:



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

21 - Locali destinati ad uffici in genere - Istituti bancari di credito, assicurativi finanziari e privati - Locali occupati direttamente da Enti o Associazioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi - Uffici e loro pertinenze destinati dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali allo svolgimento della propria attività istituzionale - Locali ed aree utilizzati dal Comune.

Ancora e per conseguenza, la Città di Torino applica, ai fini TARI, un coefficiente (parte fissa) pari a 3,20687 per gli Uffici in genere mentre la Tabella 3a (dell'Allegato 1) del DPR citato, individua, al punto 12 le seguenti categorie ben distinte da quelle indicate nella cat. Tari 21 della Città di Torino:

12 Banche, Istituti di credito e studi professionali

con applicazione di un **coefficiente massimo (parte fissa comuni al Nord) di 0,61, pari a quasi 1/6 del coefficiente applicato attualmente dal Comune di Torino.**

Poiché la situazione venutasi a creare, derivante *sic et simpliciter* da una omessa applicazione di una disposizione di legge, reca certo pregiudizio economico a tutti gli studi professionali compresi quelli legali, il Consiglio dell'Ordine scrivente invita le amministrazioni destinatarie a prendere contezza di quanto rappresentato al fine di emendare l'errore nel quale si è sino ad ora incorso.

Si ringrazia per l'attenzione, con i migliori saluti.

La Presidente

avv. Simona Grabbi